



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2023 il giorno 6 del mese di giugno in Vicovaro alle ore 15,30 in via delle Scuole n. 3 presso il centro anziani si è tenuta l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione dell'Associazione di promozione sociale "Don Angelo Francorsi" regolarmente convocata con avviso del 16 maggio 2023.

Constatata la presenza di un numero adeguato di soci la Presidente dell'Associazione signora Anna Maria Riccetelli dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'o.d.g.

La Presidente assume anche la carica di Presidente dell'assemblea e chiama a fungere da segretario la signora Simonetta Carocci che accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, la Presidente informa i soci che, in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 l'associazione di promozione sociale "Don Angelo Francorsi" per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di settore ha l'obbligo di adeguare lo statuto integrandolo con le clausole obbligatorie previste dalla nuova normativa e della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 6 febbraio 2019.

Prende la parola la Presidente Anna Maria Riccetelli e passa al primo punto all'ordine del giorno leggendo all'assemblea il nuovo statuto dell'associazione redatto dal Consiglio Direttivo e nel pieno rispetto delle indicazioni dettate dalla D.G.R. n. 568 della Regione Lazio del 2 agosto 2021.

Dopo ampia discussione l'assemblea approva all'unanimità l'adozione del nuovo statuto redatto dal Consiglio Direttivo che viene allegato alla lettera "A" al presente verbale.

Riprende la parola la Presidente e passa al secondo punto all'ordine del giorno, chiedendo all'assemblea dei soci il conferimento del mandato per la registrazione dello statuto dell'associazione presso l'Agenzia delle Entrate di Tivoli.

L'assemblea dei soci approva all'unanimità di dare mandato alla Presidente per la registrazione del suddetto statuto presso l'Agenzia delle Entrate di Tivoli.

Non essendovi null'altro a deliberare la Presidente, dopo aver dato lettura del presente verbale dichiara chiusa alle ore 17,15 l'assemblea straordinaria dell'Associazione di promozione sociale "Don Angelo Francorsi".

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Tivoli
N. 984 Se. 3
Data 12 GIU 2023
RELAZIONE CONCORDATA ESAME
IL DIRIGENTE Cristina Camilloni

La Presidente

ALLEGATO A

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "DON ANGELO FRANCORSI"

Art. 1 - Costituzione

E' costituita nel rispetto della Costituzione Italiana, del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, della legge regionale del Lazio del 10 agosto 2016 n. 11, della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 14 luglio 2020 n. 452 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 2 agosto 2021 n. 568 un'associazione denominata **Associazione di promozione sociale "Don Angelo Francorsi"** qui di seguito detta "Associazione".

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta e si configura quale associazione di promozione sociale ai sensi degli artt. 35 e seg. del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione assumerà la denominazione di **Associazione di promozione sociale "Don Angelo Francorsi" – ETS** allorquando sarà completato, con esito positivo, l'iter previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS - art. 45 e segg. del D.Lgs 117/2017).

L'Associazione di promozione sociale "Don Angelo Francorsi" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2 Sede e durata

L'associazione ha sede legale in via delle Scuole n. 3 nel comune di Vicovaro (RM).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.



Art. 3 - Finalità

L'associazione ha per finalità l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative, culturali e ricreative prevalentemente rivolte alla terza età.

Inoltre, l'Associazione di promozione sociale "Don Angelo Francorsi" favorisce la creazione di un punto aggregativo per facilitare la socializzazione, lo stare insieme, la comunicazione, lo scambio di esperienze, l'impegno progettuale, la solidarietà, il confronto su tematiche d'attualità, l'integrazione sociale tra le persone anziane e la comunità. Essa promuove attività ricreative, assistenziali, culturali e turistiche attivando in tal modo la solidarietà sociale e diminuendo il rischio dell'emarginazione.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- il mantenimento ed il miglioramento del tono psichico e della salute fisica degli anziani;
- una più proficua utilizzazione del tempo libero dei propri soci;
- la promozione d'interessi culturali;
- la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali;
- la conoscenza di realtà territoriali e sociali diverse;
- il collegamento con le generazioni più giovani;
- la promozione del rispetto dei diritti umani;
- l'integrazione sociale;
- il contrasto di situazioni di isolamento ed emarginazione;
- la promozione di relazioni solidali tra le generazioni;
- la beneficenza e la solidarietà;
- l'impegno nel volontariato civile e solidale.

L'Associazione di promozione sociale "Don Angelo Francorsi" si propone altresì di conseguire una ricaduta positiva sul territorio che possa contare su anziani attivi e quindi in migliori condizioni psico-fisiche.

Art. 4 - Attività

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione opera, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, nei seguenti settori di attività aventi interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni:



lettera i) - l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

lettera t) - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017.

Per raggiungere le finalità di cui all'art. 3, nell'ambito dei suddetti settori di attività generali, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere un migliore impiego del tempo libero dei propri soci attraverso iniziative culturali, ludico-ricreative e sociali, promuovendo corsi di ballo, corsi di ginnastica dolce e posturale, gioco delle carte e del biliardo, gite e visite culturali guidate;
- favorire lo svolgimento della vita associativa con scambi di idee e conoscenze anche con le giovani generazioni e le scuole per uno scambio di sapere;
- promuovere il turismo sociale, le gite e le cure termali;
- partecipare a progetti locali, regionali, nazionali ed europei;
- promuovere varie attività sportive ivi incluso il gioco delle bocce;
- promuovere corsi di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione e di tutela del cittadino;
- promuovere la partecipazione dei propri associati a varie forme di attività sociale, quali il volontariato sociale, la vigilanza presso le Scuole, le Biblioteche e i Giardini Pubblici;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 117/2017 e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Art. 5 - I Soci

Il numero dei soci è illimitato ed in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 del Decreto Legislativo 117/2017.

Possono aderire all'Associazione di promozione sociale "Don Angelo Francorsi" le persone fisiche che condividano gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnino a realizzarli.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e impegnandosi ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione occorre fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro trenta giorni dalla data della deliberazione e deve essere iscritto nel libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente o uno o più Consiglieri a formalizzare l'ammissione del socio, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché sia contestualmente versata la quota sociale qualora sia prevista. In tal caso, il Consiglio Direttivo è tenuto a ratificare l'operato dei delegati entro sessanta giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi trenta giorni.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea dei soci entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dei soci dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Al socio verrà rilasciata una tessera che ha valore annuale, a partire dal primo gennaio fino al trentuno dicembre dell'anno solare di riferimento. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota sociale non è in nessun caso rimborsabile, non è rivalutabile ed è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da eventuali regolamenti.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- di partecipare alle assemblee;
- di approvare i rendiconti o eventualmente i bilanci;
- di eleggere gli organi sociali e di poter essere eletti;
- di approvare e modificare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- di contribuire all'elaborazione del programma dell'associazione;
- di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta, tramite raccomandata A.R. o attraverso una PEC (posta elettronica certificata) e con un preavviso di almeno quindici giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.



I soci hanno il dovere di:

- sostenere le finalità dell'Associazione;
- osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio

Direttivo e ratificata dall'assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde:

- per recesso, che il socio può esercitare in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- per mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro centottanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione all'associazione.
- per scioglimento dell'Associazione;
- per decesso;

Il socio può invece essere escluso dall'Associazione:

- in seguito a comportamenti contrastanti con le finalità dell'associazione;
- in seguito a violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- per aver arrecato danni materiali o morali all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione.

Contro il provvedimento di esclusione il socio può proporre appello all'Assemblea dei soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea degli associati dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea dei soci, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio che ha esercitato il diritto di recesso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



Art. 6- Volontari e attività di volontariato

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione di promozione Sociale "Don Angelo Francorsi" potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività: i volontari che svolgeranno la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Se l'Associazione di promozione sociale "Don Angelo Francorsi" si avvarrà di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 – Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

Art. 8 - L'Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea dei soci è convocata presso la sede sociale dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario o del bilancio annuale.

L'assemblea dei soci inoltre può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci.

Nel caso in cui la richiesta di convocazione sia fatta dal Consiglio Direttivo o dai soci, il Presidente dell'associazione deve provvedere alla convocazione entro sessanta giorni dalla richiesta.

La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca, presso la sede sociale dell'associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data il luogo e l'ora dell'assemblea, sia di prima che di seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione a partire dal giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione.

I soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ed in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto di intervenire e di votare all'assemblea dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria dei soci ha le seguenti competenze:

- elabora ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- ratifica l'entità della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico finanziario o il bilancio preventivo e consuntivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca i componenti dell'eventuale Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale Regolamento interno dell'Associazione e le eventuali convenzioni che l'Associazione stipula con terzi;
- delibera, sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria dei soci ha le seguenti competenze:

- delibera sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- decide l'eventuale scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione: in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente: in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese con la maggioranza del cinquanta per cento più uno degli iscritti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei soci presenti, qualunque sia il loro numero.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti. I verbali dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi di necessità e d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima riunione utile.

In particolare compete al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre le linee generali del programma delle attività dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare criteri organizzativi che garantiscano l'efficienza, l'efficacia, la funzionalità e la puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni dell'associazione.

In caso d'assenza o impedimento, le funzioni del Presidente saranno assunte dal Vice Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'associazione è composto in base al numero di soci iscritti da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto dai soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea dei soci dando esecuzione alle delibere assembleari;
- promuovere iniziative volte al conseguimento degli scopi sociali;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- predisporre il rendiconto economico finanziario o il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- stabilire le quote annuali dovute dai soci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- deliberare sull'esclusione degli associati e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- predisporre un regolamento interno dell'associazione, conforme alle norme del presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- eleggere tra i propri componenti il Vice Presidente;
- nominare tra i suoi componenti il Tesoriere;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Tesoriere è responsabile della tesoreria, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dei libri contabili dell'associazione, e redige la bozza di rendiconto o bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo o in caso di suo scioglimento.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Se vengono a mancare dei consiglieri saranno sostituiti dai primi non eletti.

I nuovi consiglieri terminano il loro mandato insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri e vengono convocate dal Presidente per iscritto con l'indicazione degli argomenti in discussione o tramite telefono in casi di particolare urgenza. Le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo vanno verbalizzate, di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, per essere agevolato nella sua attività, può costituire commissioni o gruppi di lavoro nei vari settori dell'attività dell'Associazione o per tematiche specifiche, alle quali possono essere ammessi solo i soci.

Art. 11 - Incompatibilità e ineleggibilità

Il ruolo di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori è incompatibile con:

- incarichi politici;
- incarichi amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e nelle istituzioni pubbliche;
- cariche direttive in aziende private aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo che provvederà alla sostituzione nella prima seduta utile.

Art.12 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere a cura del Consiglio Direttivo i seguenti libri sociali:

- libro soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 13 - Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario o bilancio d'esercizio

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre d'ogni anno. Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un rendiconto o bilancio preventivo ed un rendiconto o bilancio consuntivo. Entrambi vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci. I bilanci saranno depositati presso la sede dell'associazione stessa per la durata prevista dal Codice Civile, salvo diverse disposizioni di legge e potranno essere consultati dai soci.

Il rendiconto o il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il rendiconto o il bilancio di esercizio e le relazioni ad esso collegate, devono essere affissi presso la sede sociale

Art. 14 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, può essere monocratico ovvero formato da tre membri, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra persone estranee all'Associazione

Se, l'Organo di controllo è non monocratico, ovvero collegiale, esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I membri dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa dalla Assemblea dei soci.

I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori potrà essere istituito nei casi di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e qualora l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

Art. 16 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento delle sue attività saranno costituite:

- dalle quote e dai contributi dei soci;
- erogazioni liberali di soci e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- da contributi dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;

- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da entrate derivanti da raccolte fondi;
- da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale secondo i dettami dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione pro quota.

E' assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve o di capitale o di avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, proventi, entrate comunque denominate dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea dei soci con la delibera dello scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del suddetto Decreto Legislativo.

Art. 18 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso

Decreto Legislativo. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Dopo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione di promozione Sociale "Don Angelo Francorsi" le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 19 Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

ETTO: RICCETELLI ANNA MARIA

Anna Maria Riccetelli

ETTO: FUBITI BRUNO

Bruno Fubiti

ETTO: CAROCCI SIMONETTA

Simonetta Carocci

ETTO: CIUCCI LUIGI

Luigi Ciucci

ETTO: PASSACANTILI DONATELLA

Donatella Passacantili

ETTO: MOLTONI DOMENICA

Domenica Moltoni

ETTO: ORSINI ANGELA